

# *I BATTELLI DEL RENO*

---

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

([www.ibattellidelreno.uniba.it](http://www.ibattellidelreno.uniba.it) – [www.ibattellidelreno.it](http://www.ibattellidelreno.it))

direzione

**Gianvito Giannelli    Ugo Patroni Griffi    Antonio Felice Uricchio**

comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi -  
Cinzia Motti - Antonio Nuzzo – Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti -  
Michele Sandulli - Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Rosella  
Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci,  
Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro,  
Concetta Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino,  
Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Positano,  
Alessandro Silvestrini**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello,  
Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria  
Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti,  
Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara  
Mele**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

**Direzione**

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatori della pubblicazione on-line: Emma Sabatelli e Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Annamaria Dentamaro\*

IN ATTESA DELLA CONVERSIONE, OSSERVAZIONI SUI FINANZIAMENTI  
«FUNZIONALI A URGENTI NECESSITÀ RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  
AZIENDALE»

EX ART. 182-QUINQUIES, TERZO COMMA, L. FALL.  
INTRODOTTO DALL'ART. 1, LETT. B), D.L. N. 83 DEL 27 GIUGNO 2015

SOMMARIO: 1. I finanziamenti «funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale» ex art. 1, lett. b), d.l. 83/2015. – 2. Le peculiarità informative del ricorso ex art. 182-quinquies, terzo comma, l. fall. – 3. Segue. Le peculiarità informative del ricorso ex art. 182-quinquies, primo comma, l. fall. – 4. Le peculiarità procedurali ex art. 182-quinquies, terzo comma, l. fall.: la consultazione dei principali creditori e del commissario giudiziale. – 5. L'art. 182-quinquies, terzo comma, l. fall. e l'art. 161, settimo comma, l. fall. – 6. La prededucibilità ai sensi dell'art. 111 l. fall. del finanziamento ex art. 182-quinquies, terzo comma, l. fall. – 7. I finanziamenti «funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale» e gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

1. L'art. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», in attesa di conversione<sup>1</sup>, ha introdotto nella disciplina delle imprese in stato di crisi una ulteriore categoria di finanziamento

---

\* Professore associato di Diritto commerciale, presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia.

<sup>1</sup> Il d.l. 83/2015, sopraggiunto a brevissima distanza dall'insediamento presso il Ministero della Giustizia della commissione incaricata di elaborare una riforma integrale del diritto dell'insolvenza, è stato approvato con modifiche dalla Camera il 24 luglio 2015 ed è ora all'esame del Senato. V. F. DI MARZIO, *Un decreto legge in riforma del "diritto fallimentare"*, 26.06.2015, su [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com); L. PANZANI, *Osservazioni al disegno di legge n. 3201 di conversione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83*, Audizione 6 luglio 2015, Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del d.l. n. 83; F. LAMANNA, Audizione 8 luglio 2015, Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del d.l. n. 83.

interinale, funzionale «a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale». A questo finanziamento può accedere un debitore che presenta una domanda di ammissione alla procedura del concordato preventivo (solo) ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l. fall.<sup>2</sup>, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o anche una proposta di accordo ai sensi dell'art. 182-bis, sesto comma, l. fall.<sup>3</sup>.

L'art. 1, lett. a), d.l. 83/2015, ha, invece, aggiunto nel primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., dopo la parola «autorizzato», la seguente frase: «anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo».

Al centro dell'attenzione è, con riguardo al concordato preventivo, la fase che decorre dal deposito di una domanda di accesso alla procedura con modalità prenotativa e lo spirare del termine concesso al debitore per completare e depositare la documentazione necessaria alla prosecuzione della procedura.

Il dichiarato scopo dell'intervento riformatore, per quanto emerge dalla relazione di accompagnamento al disegno della legge di conversione, con particolare riferimento al nuovo terzo comma della disposizione, è di consentire al debitore di richiedere al tribunale la pronuncia di provvedimenti d'urgenza, ispirati ai first day orders previsti nel Chapter 11 statunitense, che lo autorizzino sin da subito a contrarre «limitati finanziamenti prededucibili necessari a sostenere l'attività aziendale per il periodo necessario per preparare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale (la cui funzione è invece di sostenere l'attività d'impresa durante la procedura e quindi per importi ben maggiori). Ciò alla luce del prevedibile importo ridotto e dell'urgenza che costituisce presupposto di tali finanziamenti, senza che l'impresa in crisi debba presentare l'attestazione di un professionista in merito alla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, né tanto meno il piano e la proposta di concordato». Tuttavia, al fine di permettere al tribunale di disporre di elementi per decidere in merito all'istanza autorizzativa dell'impresa in crisi (tenuto conto dell'assenza, in tale ipotesi, dell'attestazione di un professionista), si prevede espressamente che il tribunale possa sentire senza formalità i principali creditori. Tale facoltà, si legge nella relazione, «consente di bilanciare opportunamente, da un lato, l'esigenza di celerità e, dall'altro, la dovuta considerazione delle informazioni in possesso dei creditori e del loro atteggiamento rispetto al debitore, anche in relazione ai suoi pregressi comportamenti».

---

<sup>2</sup> V., al riguardo, le perplessità di G. FERRI jr, *Spigolature intorno al decreto legge n. 83 del 2015*, Audizione 6 luglio 2015, Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del d.l. n. 83.

<sup>3</sup> Nell'ultima parte dell'art. 1, lett. b), d.l. 83/2015 si stabilisce altresì che «La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda». Il Comitato per la legislazione, nel corso dell'esame del d.l., ha evidenziato, *sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione* della disposizione, trattarsi di fattispecie per la quale risulta rinvenibile una definizione solo in atti di natura non legislativa quali le circolari di vigilanza della Banca d'Italia. Per questa ragione la stessa Commissione, con riferimento a questa parte della disposizione, ha invitato la II Commissione giustizia della Camera a valutare l'opportunità di introdurre nel testo una definizione delle «linee di credito autoliquidanti». La lett. c) dell'art. 1 d.l. 83/2015, infine, ha aggiunto al quarto comma dell'art. 182-quinquies l. fall. dopo la parola «ipoteca» le seguenti parole: «o a cedere crediti».

D'altra parte, per quanto sempre emerge dalla relazione di accompagnamento, il dichiarato scopo della modifica apportata, invece, al primo comma della norma è chiarire «che il tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili nella delicata fase che ha inizio con il deposito della domanda “prenotativa” di cui all’articolo 161, sesto comma, e, dunque, prima che siano stati predisposti il piano e la proposta di concordato, proprio al fine di consentire che ciò avvenga. La disposizione specifica, quindi, che ai fini dell’autorizzazione alla contrazione del finanziamento interinale non è necessario che il debitore depositi l’intera documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura di concordato, fermo restando che il debitore dovrà allegare l’attestazione dell’esperto in ordine alla funzionalità del finanziamento rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, come già previsto dalla norma». Tale chiarimento non si è reso necessario a colmare una lacuna legislativa, ma a dissipare i dubbi sollevati da alcuni orientamenti, emersi nel dibattito relativo all’interpretazione dell’art. 182-quinquies l. fall., secondo cui il debitore che intende richiedere l’autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti interinali di specie dovrebbe allegare alla relativa istanza, oltre all’attestazione dell’esperto in ordine alla migliore soddisfazione dei creditori, obbligo già espressamente previsto dalla formulazione attuale della legge, anche il piano e la proposta di concordato<sup>4</sup>. Si osserva nella relazione che «questa interpretazione, non solo non trova riscontro nel dato testuale della norma inserita nella disciplina della crisi», ma limita in misura molto significativa l’utilità pratica della nuova disposizione. Così interpretato, «l’articolo 182-quinquies non farebbe altro che duplicare sostanzialmente quanto già previsto all’articolo 167, secondo comma: la produzione di piano e proposta di concordato presuppongono uno stadio di avanzamento nella predisposizione della documentazione concordataria prossimo, se non equivalente, a quanto richiesto ai fini della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex articolo 161, commi secondo e terzo»: «in sostanza, l’interpretazione dell’articolo 182-quinquies che è emersa in certi orientamenti finisce sostanzialmente per parificare, quanto ai presupposti, la portata dei finanziamenti previsti dall’articolo in esame con i finanziamenti interinali ex articolo 167, secondo comma», con l’effetto di ritardare il momento in cui l’impresa può accedere alla finanza prededucibile nelle more della preparazione della documentazione concordataria, riducendo, in moltissimi casi, le concrete prospettive di risanamento dell’impresa in crisi.

Dalla lettura della relazione emerge che il finanziamento di ultimissima generazione non sarebbe un vero e proprio finanziamento interinale, per tale intendendosi quello di cui al secondo comma dell’art. 167 l. fall., che si caratterizza per essere concesso durante la procedura, per essere finalizzato a sostenere l’attività d’impresa e («quindi») per essere di importo («ben») maggiore. I nuovi finanziamenti interinali, per contro, presuppongono l’urgenza, si caratterizzano per il loro

---

<sup>4</sup> Per l’inconciliabilità dell’istanza anticipatoria con la richiesta di autorizzazione a contrarre di cui al primo comma dell’art. 182-quinquies l. fall., prima della riforma, v. S. AMBROSINI, *I finanziamenti bancari alle imprese in crisi dopo la riforma del 2012*, in *Dir. fall.* 2012, I, 469 ss. e 479.

(«prevedibile») importo «ridotto» e sono necessari a sostenere l'attività aziendale per il periodo necessario a predisporre l'istanza ex art. 167, secondo comma, l. fall. A prescindere ora dai riflessi che queste precisazioni potrebbero comportare anche sul finanziamento di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., per ciò che attiene al «prevedibile» importo («ridotto»), solo si osserva che nella disposizione introdotta non v'è traccia di un limite di importo, né in questo senso possono considerarsi determinanti la collocazione temporale di questi finanziamenti al di fuori della procedura o l'urgenza<sup>5</sup>. Il terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., inoltre, copre un arco temporale che si conclude con la scadenza del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall. e, dunque, prima del momento a partire dal quale l'imprenditore potrà predisporre e presentare l'istanza ex art. 167, secondo comma, l. fall.<sup>6</sup>

2. Per meglio comprendere il finanziamento interinale di cui al terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. in rapporto al finanziamento di cui al primo comma della medesima disposizione può essere utile concentrarsi sulle peculiarità informative che caratterizzano la relativa procedura.

Il ricorso per accedere a questo finanziamento, se, da un canto, richiede un maggiore sforzo informativo da parte del richiedente che dovrà specificamente indicare la destinazione del finanziamento, la dichiarazione di non essere in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e l'ulteriore dichiarazione che, in mancanza di questi finanziamenti, all'azienda deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile, dall'altro, consente all'impresa in crisi di chiedere immediatamente, ovvero sulla base della sola domanda introduttiva (e, dunque, di un atto processuale), al tribunale di accedere a questa forma di finanziamento, anche in mancanza del piano di cui alla lett. e) del secondo comma dell'art. 161 l. fall.

Stando, tuttavia, alla lettera della norma, un piano e una proposta «in corso di elaborazione» dovranno, comunque, essere stati predisposti dal ricorrente, in quanto gli stessi verranno richiesti dal tribunale quando questo assumerà le sommarie informazioni (ai fini della concessione dell'autorizzazione alla contrazione del finanziamento o della eventuale decisione di disporre la interruzione della procedura)

---

<sup>5</sup> V., infatti, F. LAMANNA, Audizione 8 luglio 2015, cit., il quale ha osservato come «autorizzare un finanziamento urgente non equivalga ad autorizzare un finanziamento quantitativamente esiguo, o almeno non necessariamente».

<sup>6</sup> Dallo scadere del termine concesso ex art. 161, sesto comma, l. fall. al decreto di apertura della procedura troveranno applicazione l'art. 161, settimo comma, l. fall. (norma, in vero, applicabile sin dal deposito della domanda prenotativa) e il primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. (v., però, Trib. Modena, 16 dicembre 2014, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), secondo cui sarebbe applicabile solo quest'ultima norma in quanto speciale rispetto alla prima), laddove, invece, dall'apertura della procedura all'omologazione varrebbero ancora il primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. [così ancora Trib. Modena, 16 dicembre 2014, cit. Contra A. BARTALENA, *Crediti accordati in funzione od in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-quater l. fall.)*, in Aa. Vv., *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, Utet, Torino, 2014, 2945 ss. e 2959-2960, secondo cui l'art. 182-quinquies, primo comma, l. fall. sarebbe applicabile fino all'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di ammissione] e l'art. 167, secondo comma, l. fall. (contra Trib. Modena, 16 dicembre 2014, cit., per il quale sarebbe ancora applicabile il solo primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall.).

potendo queste ultime avere a oggetto proprio questi documenti. L'informazione su piano e proposta «in corso di elaborazione» (anche solo finalizzata alla conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori), perciò, sebbene non rappresenti una condizione utile ai fini della richiesta ex art. 182-quinquies, terzo comma, l. fall., è necessaria per autorizzare il ricorso al finanziamento interinale urgente.

Sotto questo profilo, la diversità di disciplina dei finanziamenti di cui all'art. 182-quinquies l. fall. si ricollega alla sostanziale e più evidente differenza tra le due categorie di finanziamento e, dunque, l'essere, l'uno legato all'urgenza di evitare un danno imminente ed irreparabile all'azienda (e indirettamente ai creditori) e, l'altro, (per esclusione) alla non urgente necessità di assicurare un «miglior soddisfacimento dei creditori».

3. Da comprendere ora è quale informazione l'imprenditore debba fornire quando non ricorrendo l'urgenza voglia chiedere un finanziamento funzionale al «miglior soddisfacimento dei creditori» ex art. 182-quinquies, primo comma, l. fall. Al riguardo, se l'art. 1, lett. a), d.l. 83/2015, in attesa di conversione, ha specificato che tale richiesta può sopraggiungere anche prima del deposito della documentazione di cui all'art. 161, commi secondo e terzo, dall'altro, non è prescritto che il ricorso debba contenere una qualche informazione (analogamente a quanto previsto dall'art. 182-quinquies, terzo comma, l. fall.).

Sotto il primo profilo, se vuole trovarsi una logica in questo intervento riformatore, non può ritenersi che in caso di urgenza (art. 182-quinquies, terzo comma, l. fall.) sia comunque implicitamente richiesto un pur minimo stato di avanzamento dei lavori (come si evince dalla previsione che quei documenti verranno richiesti al debitore seppure in fase di «elaborazione») e che in mancanza di urgenza (art. 182-quinquies, primo comma, l. fall.) ciò sia irrilevante. E' il caso di sottolineare che mentre la richiesta del finanziamento urgente di cui al terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. può avvenire anche *in mancanza del piano* di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 161 l. fall, la richiesta del finanziamento di cui al primo comma della medesima disposizione, si è ora specificato, può avvenire *anche prima del deposito della documentazione* di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall: parrebbe, in definitiva, esonerarsi il debitore dal deposito della documentazione, anche incompleta, senza con ciò voler ignorare lo stato di avanzamento dei lavori. Ciò è possibile, evidentemente, in quanto in questo caso rileveranno le sommarie informazioni o, per quanto maggiormente ritenuto in dottrina, l'attestazione del professionista nominato dal debitore, il quale, per consentire al debitore di ottenere un finanziamento funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, dovrebbe quanto meno anticipare la struttura generale del piano e della proposta in corso di elaborazione.

Dalle modifiche apportate alla disciplina – che si ricollegano, evidentemente, alla questione della compatibilità dell'accesso a questo finanziamento con una domanda prenotativa assai semplificata o, più specificamente, con una domanda senza piano o senza proposta – si evince che, quando sussiste l'urgenza e non sarà possibile attendere

la redazione dell'attestazione del professionista, saranno sufficienti, ai fini della richiesta, le informazioni sul finanziamento di cui al terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., ferme restando, ai fini dell'autorizzazione, le sommarie informazioni assunte dal tribunale su piano e proposta. Quando l'urgenza non sussiste, per chiedere di accedere al finanziamento non sarà necessario fornire nell'istanza alcuna informazione, ma l'attenzione dovrà necessariamente spostarsi, per ogni profilo, sul contenuto dell'attestazione del professionista, perché sarà sulla base del contenuto di questa attestazione (ma anche delle sommarie informazioni, questa volta, non espressamente aventi a oggetto piano e proposta in corso di elaborazione) che dovrà basarsi la decisione del tribunale.

E' comunque ragionevole affermare che in nessun caso si potrà giungere sino al punto di ritenere necessaria ai fini di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. – ed in questo senso può essere anche colto il rilievo del chiarimento introdotto in questa disposizione - una anticipazione analitica del piano o della proposta <sup>7</sup>, perché ciò produrrebbe il sostanziale effetto di subordinare la richiesta dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. al deposito di quei documenti e, la concessione dell'autorizzazione, all'analisi del contenuto del piano e della proposta (peraltro, al massimo, in corso di elaborazione) <sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> V. L. BALESTRA, *I finanziamenti all'impresa in crisi nel c.d. Decreto sviluppo*, in *Fallimento* 2012, 1401 ss. e 1405, il quale, prima della riforma, ha affermato: «non par dubbio che il debitore che aspiri ad ottenere l'autorizzazione del Tribunale – e, ancor prima l'attestazione del professionista – sia tenuto ad anticipare, almeno in linea generale, ma con il dettaglio necessario e sufficiente, i contenuti del futuro piano».

<sup>8</sup> Su questa premessa, il dubbio è se le indicazioni di massima sulla struttura del piano e della proposta siano sempre necessarie ai fini della richiesta di autorizzazione a contrarre il finanziamento di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. Si tratta di un aspetto della disciplina di grande rilievo in ordine al quale si osserva che, a meno di non voler ritenere che piano e proposta non rilevino né per il contenuto né come punto di riferimento per accertare lo stato di avanzamento dei lavori, la lettera del primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. potrebbe condurre a due soluzioni interpretative. Escluso, come già era chiaro, che il piano e la proposta (dovessero e) debbano essere depositati ai fini dell'accesso a questo finanziamento ed escluso anche che sia l'imprenditore nella domanda a dover anticipare il contenuto del futuro piano, si può ritenere o che (a) del piano e della proposta il tribunale possa assumere informazioni a mezzo «sommarie informazioni» o che (b) debba il professionista dare conto del piano e della proposta in corso di elaborazione nella sua attestazione, in quanto si ritenga che ciò sia necessario al fine di provare il miglior soddisfacimento dei creditori. È noto come decisamente prevalente in dottrina sia la seconda soluzione (e può essere indicativo in tal senso, che nel primo comma, a differenza del terzo comma, dell'art. 182-quinquies l. fall. le sommarie informazioni assunte dal tribunale non abbiano a oggetto piano e proposta). Tuttavia ci si chiede se il chiarimento introdotto nel primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. consenta di andare oltre e di supporre che l'intervento sulla norma non sia limitato a chiarire che l'accesso al finanziamento di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. non possa ritenersi condizionato dal deposito della documentazione, volendo il legislatore anche chiarire che dal contenuto di quella documentazione, ai fini della attestazione (il professionista) e ai fini del provvedimento autorizzatorio (il tribunale) si possa (debba poter) prescindere, come in effetti già accade (per il tribunale) per il settimo comma dell'art. 161 l. fall. (v., infatti, Trib. Torino, 3 gennaio 2013, citato su [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it), secondo cui «Il Tribunale può concedere l'autorizzazione al compimento di un atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall. [...] quando la valutazione circa la sua utilità per il ceto creditorio possa prescindere dalla conoscenza da parte dell'organo giudicante del piano»). Non sarebbe in questi termini da scartare una soluzione intermedia, peraltro già ipotizzata, secondo cui non necessariamente l'effetto positivo del finanziamento di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. è strettamente connesso all'esito del tentativo di ristrutturazione o alla particolare configurazione del piano, nel qual caso l'effetto positivo potrà essere valutato dal professionista con

L'urgenza di evitare un danno imminente ed irreparabile <sup>9</sup>, in definitiva, comporta una diversa allocazione delle informazioni sul finanziamento e su piano e proposta, spostandosi esse dalla attestazione del professionista (più sommarie informazioni) all'istanza del ricorrente (più sommarie informazioni), con intuibili effetti sulla responsabilità per le informazioni fornite <sup>10</sup> e sul controllo esercitato dal tribunale <sup>11</sup>.

---

riguardo ai suoi effetti immediati [ciò è quanto risulta dalle motivazioni delle Raccomandazioni nn. 22 e 31, delle *Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi*, 2015, pubblicate il 28 aprile 2015, su [www.cndcec.it](http://www.cndcec.it), 58 ss. e 74 ss. Rispettivamente con riferimento agli accordi di ristrutturazione e ai concordati preventivi si legge: «In alcuni casi, l'effetto positivo del finanziamento è strettamente connesso all'esito del tentativo di ristrutturazione; in questo caso la valutazione del professionista deve prendere in esame anche quanto sia probabile che si giunga effettivamente alla conclusione di un accordo di ristrutturazione. In altri casi, tuttavia, il finanziamento può essere nell'interesse dei creditori quale che sia l'esito di tale tentativo: è infatti possibile che l'operazione alla quale il finanziamento è funzionale sia conveniente per i creditori quale che sia lo scenario nel quale la crisi evolverà. Questo potrebbe verificarsi qualora il finanziamento consenta di mantenere la continuità aziendale, e questa possa essere considerata un valore anche in caso di concordato o di fallimento, oppure quando il finanziamento consenta di impedire il maturare di debiti privilegiati (ad esempio, per tributi) che comunque dovrebbero essere soddisfatti gravando sui residui creditori»; «Nel concordato preventivo può peraltro accadere che il piano non sia ancora stato elaborato al momento in cui viene chiesta l'autorizzazione al finanziamento [...]. In tal caso, se il finanziamento appaia nell'interesse dei creditori quale che sia l'esito del tentativo di ristrutturazione, ed anche in un possibile scenario liquidatorio, il professionista (ferma restando la necessità di inserire il finanziamento nel più ampio quadro del fabbisogno finanziario fino all'omologazione) potrà concentrare la propria analisi sul finanziamento e sui suoi effetti diretti. Qualora invece l'effetto positivo del finanziamento sia strettamente connesso alla particolare configurazione del piano di concordato, la sua valutazione non potrà prescindere da una stima delle prospettive dell'operazione di risanamento. Tale operazione, cui è strumentale il finanziamento che si chiede di autorizzare, deve essere funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Ciò implica che il professionista deve assumere opportune informazioni che abbiano ad oggetto la complessiva ristrutturazione in corso di elaborazione, con particolare riferimento: (a) alla struttura generale della proposta che il debitore va delineando; (b) allo stato di avanzamento delle verifiche che il professionista incaricato di redigere la relazione ex art. 161 comma 3° (che normalmente sarà lui stesso) sta svolgendo)]. Nulla esclude, in tal caso, che sia il tribunale, invece, a mezzo sommarie informazioni, ad informarsi su piano e proposta anche al solo scopo di accertare lo stato di avanzamento dei lavori. Sembra concentrarsi sul solo finanziamento e sui suoi effetti immediati Trib. Terni, 14 gennaio 2013, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), secondo cui «La funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori dei finanziamenti contemplati dall'articolo 182 quinquies, legge fallimentare deve essere rapportata ai valori patrimoniali attivi e passivi dell'impresa debitrice e l'idoneità allo scopo dei finanziamenti in questione può ritenersi sussistente quando: a) si generi un reddito positivo con conseguente incremento del valore del patrimonio aziendale (aumento dell'attivo/diminuzione del passivo/incremento indiretto del valore patrimoniale, come ad esempio dell'avviamento); b) si generi una perdita, ma ciò nonostante il patrimonio aziendale non subisca una riduzione non tanto sul piano meramente contabile ma in termini di valore realizzabile e destinabile ai creditori».

<sup>9</sup> Quanto meno ad una prima lettura congiunta del primo e terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., il primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. parrebbe ora più chiaramente prefigurare operazioni neutre per la massa dei creditori (di diverso avviso S. AMBROSINI, *I finanziamenti bancari alle imprese in crisi dopo la riforma del 2012*, cit., 478, prima della riforma), a differenza di quelle presupposte dal terzo comma della medesima disposizione considerato il danno irreparabile che deriverebbe all'azienda (e, indirettamente, ai creditori) dalla mancata erogazione dei finanziamenti interinali urgenti.

<sup>10</sup> V., ancora, F. LAMANNA, Audizione 8 luglio 2015, cit., il quale ritiene insufficiente una semplice «auto-dichiarazione del debitore, della quale egli non deve poi neppure rispondere soggiacendo ad una pur modesta sanzione».

<sup>11</sup> Nella relazione di accompagnamento al disegno della legge di conversione si legge, con riguardo al terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., che, resta comunque inteso, «che è evidentemente di esclusiva responsabilità del tribunale decidere se, e in quali termini, autorizzare i finanziamenti in questione nelle circostanze concrete, eventualmente negando l'autorizzazione laddove, sulla base delle informazioni assunte, vi sia ad esempio il sospetto di intenti abusivi o fraudolenti da parte del debitore».

4. E' utile ancora evidenziare, nel nuovo comma introdotto, alcuni profili che parrebbero consentire di distinguere, fra loro, i finanziamenti di cui all'art. 182-quinquies l. fall. e che, piuttosto, evidenziano una somiglianza tra il terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. e l'ottavo comma dell'art. 161 l. fall. Ci si riferisce alla parte in cui quest'ultima norma (già) prevede la possibilità che il tribunale possa in qualsiasi momento sentire i creditori (non solo i principali)<sup>12</sup>.

Con riguardo a quest'ultima disposizione, si è osservato in dottrina, la consultazione dei creditori sarebbe funzionale ad una più ampia valutazione, non già in ordine all'ampiezza del termine da concedere ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l. fall., ma sulla opportunità di disporre l'interruzione della procedura. Valutazione, quest'ultima, che non sembra potersi escludere, sebbene ad una prima lettura della norma e a prescindere dalla mancanza di ogni criterio funzionale alla individuazione dei «principali» creditori, anche con riguardo alla consultazione di cui al nuovo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. Sotto altro profilo, ancora in linea con quanto disposto dall'ottavo comma dell'art. 161 l. fall., il terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. utilizza una formula tale da poter ritenere che la consultazione, se del caso, avviata con i principali creditori non instauri un vero e proprio contraddittorio, consentendo con ciò il ricorso ad una procedura più snella, non vincolata alle regole tipicamente ad esso applicabili<sup>13</sup>.

Riguardo a questa prima peculiarità procedimentale, il primo ed il terzo comma dell'art. 182-quinquies potrebbero non essere poi così distanti. Non può infatti trascurarsi l'ottavo comma dell'art. 161 l. fall. che già attribuisce al tribunale la facoltà di sentire in ogni momento i creditori e, dunque, perché no, anche nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., qualora lo ritenga opportuno. Né può essere rimarcata la consultazione del commissario giudiziale prevista nel solo terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. e non anche nel primo comma, parendo, questa consultazione, quando l'organo è nominato, comunque doverosa in considerazione del ruolo dal medesimo svolto.

5. Interessante può essere anche rapportare il terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. al settimo comma dell'art. 161 l. fall. Anche in tal caso, infatti, il tribunale può autorizzare, assunte sommarie informazioni, il compimento di «atti urgenti» di straordinaria amministrazione (a fronte delle «urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale» di cui al terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall.), tra i quali rientrerebbero i finanziamenti<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Comma sostituito, con effetto dal 22 giugno 2013, dall'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

<sup>13</sup> Così, con riguardo all'ottavo comma dell'art. 161 l. fall., M. FABIANI, *Poteri delle parti nella gestione della domanda prenotativa di concordato preventivo*, 2012, in *Fallimento* 2013, 1051 ss. e 1060.

<sup>14</sup> Si segnala che in ordine al rapporto tra il settimo comma dell'art. 161 l. fall. e il primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., in dottrina sono state proposte due soluzioni: quella che, qualificando il finanziamento all'impresa in stato di crisi come atto di straordinaria amministrazione, supera la questione sostenendo che, a fronte dell'art. 182-quinquies, primo comma, l. fall., nell'ambito applicativo del settimo comma dell'art. 161 l. fall. possano rientrare solo gli atti di straordinaria amministrazione «aventi causa

Si potrebbe pensare ad una reciproca integrazione del settimo comma dell'art. 161 l. fall. con il nuovo terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., nel senso che quest'ultima norma richiederebbe (necessariamente) in più una dettagliata informazione nel ricorso avente a oggetto la richiesta di autorizzazione alla contrazione di questo finanziamento e la eventuale consultazione, senza formalità, dei principali creditori. Sebbene, sotto il profilo informativo, sia ragionevole ritenere che anche il ricorso contenente la domanda di accesso al finanziamento di cui al settimo comma dell'art. 161 l. fall. debba essere corredata dalle informazioni che il richiedente reputi necessario fornire al tribunale affinché questo lo autorizzi a contrarre il finanziamento, informazioni probabilmente simili a quelle di cui al terzo comma di cui all'art. 182-quinquies l. fall.

Sotto altro profilo, se si considera che già l'ottavo comma dell'art. 161, l. fall. prevede che il tribunale possa sentire i creditori (non solo i principali) in ogni momento, a meno che non voglia ritenersi che la norma più recente voglia escludere i creditori "non principali", la previsione della facoltà del tribunale di consultare senza formalità i creditori (sebbene i principali) non pare rappresentare una differenza di rilievo.

Restano, dunque, come novità e differenze rispetto al settimo comma dell'art. 161 l. fall., il termine di dieci giorni dalla domanda concesso al tribunale per decidere («in camera di consiglio con decreto motivato») sulla concessione dell'autorizzazione, l'espressione, contenuta nella nuova disposizione, «... anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e)», che non sembra, tuttavia, tale da potere ritenere non compatibile l'accesso al finanziamento ex art. 161, settimo comma, c.c. con ricorsi non corredata dal piano di cui al secondo comma, lett. e), e la specificazione delle informazioni necessariamente da fornire nell'istanza.

Elementi, questi, sui quali potrebbe/dovrebbe (eventualmente) costruirsi un giudizio di specialità del terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. rispetto al settimo comma dell'art. 161 l. fall.<sup>15</sup>

---

diversa da quella di finanziamento» (così L. BALESTRA, *I finanziamenti alle imprese in crisi nel c.d. Decreto sviluppo*, cit., 1406); quella che si concentra sul requisito dell'urgenza richiesto dal settimo comma dell'art. 161 l. fall. e ritiene questa disposizione applicabile ai finanziamenti «purché se ne ravvisi l'urgenza» e l'art. 182-quinquies l. fall., invece, in tutti i casi in cui sia possibile attendere l'attestazione del professionista qualificato e indipendente (P.F. CENSONI, *Concordato preventivo e nuova finanza*, in *Fallimento* 2014, 377 ss. e 385).

<sup>15</sup> V. Trib. Torino, 3 gennaio 2013, cit., da cui si evince che il Tribunale può concedere l'autorizzazione al compimento di un atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall. «sempre che l'atto abbia carattere di urgenza» in quanto in mancanza potrebbe derivarne un danno. Si ricorda come, invece, sull'attestazione del professionista e sulla collegialità della decisione si è basato in giurisprudenza il giudizio di specialità dell'art. 182-quinquies, primo comma, l. fall. rispetto al sesto comma dell'art. 161 l. fall. (dal deposito del ricorso sino all'apertura della procedura) e al secondo comma dell'art. 167 l. fall. (per chi ritenga l'ambito applicativo della prima norma esteso anche al periodo intercorrente dall'apertura della procedura sino all'omologazione. Così da ultimo, Trib. Modena, 16 dicembre 2014, cit.; Trib. Padova, 7 marzo 2013, su [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it)). Più nel dettaglio, nel primo dei periodi di sopra considerati, quest'ultima norma sarebbe speciale, «prevalente su quella generale dell'art. 161 c. 7» in quanto prescrive una specifica attestazione del professionista [Trib. Modena (decreto), 4 dicembre 2014, citato in Trib. Modena, 16 dicembre 2014, cit.]; nel secondo periodo, invece, l'applicazione esclusiva del primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. sarebbe preferibile «sia per ragioni di ordine testuale che di ordine logico - sistematico»: sotto il primo profilo, la formulazione letterale della norma non

6. Anche per i nuovi finanziamenti interinali si pone la questione dell'ambito di operatività della prededucibilità e, dunque, se, come per quelli di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., la prededucibilità sia disposta per il solo fallimento e con quale intensità essa operi in quest'ambito (e, dunque, se la prededucibilità sia del tipo forte o debole).

Al riguardo ci si limita a rilevare come, a differenza dell'art. 182-quater l. fall., che si esprime in termini di prededucibilità dei finanziamenti «ai sensi e per gli effetti dell'art. 111», il terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. si pone, invece, in linea col primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., esprimendosi, al pari di quest'ultima disposizione, in termini di prededucibilità dei finanziamenti «ai sensi dell'art. 111» e che, ma non solo, su tale circostanza una parte della dottrina ha ipotizzato trattarsi, nel secondo caso, di una prededucibilità non automaticamente trasmigrabile nel fallimento<sup>16</sup>.

Proprio al riguardo, già in corso di conversione del d.l. n. 83/2015, è stata bene evidenziata la scarsa disponibilità mostrata dalle banche a concedere i finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. e come ciò sia «dipeso dalla formulazione un po' ellittica della norma nel punto in cui prevede appunto che il Tribunale possa autorizzare l'impresa proponente “a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111”. Vero è, infatti, che in tal modo è stata codificata in via generale ed astratta l'attribuzione ai finanziamenti interinali del beneficio della prededucibilità, ma le banche hanno sinora dubitato che la formulazione normativa sia sufficiente ad escludere il rischio [...] qualche volta già concretizzatosi nella pratica, che in caso di eventuale fallimento successivo al concordato preventivo il giudice delegato

---

consentirebbe di distinguere tra fase pre e post ammissione; sotto il secondo profilo, in quanto per tutti i finanziamenti alle imprese in crisi il legislatore ha, seppure con diverse forme «ancorato la prededuazione dei finanziamenti ad una valutazione del tribunale, previa attestazione del professionista circa la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, per cui sarebbe incoerente ritenere che nella sola fase tra l'ammissione e l'omologa il vaglio spetti al giudice delegato e oltre tutto senza indicazione del criterio di giudizio». Sotto tale profilo, dunque, lo stesso tribunale conclude osservando che il primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. deroga al secondo comma dell'art. 167 l. fall. e che tutta la materia è «coperta da una riserva di collegialità» (v., però, S. AMBROSINI, *I finanziamenti bancari alle imprese in crisi dopo la riforma del 2012*, cit., 480, che, invece, «dal punto di vista della coerenza del sistema» ritiene preferibile il vaglio del giudice delegato).

<sup>16</sup> Considerata l'assenza di un preventivo controllo da parte del tribunale sulla funzionalità di questi finanziamenti. Così R. D'AMORA, *La prededuazione nell'anno di grazia 2013*, 2013, su [www.oci.org](http://www.oci.org), 14 ss. e F.S. FILOCAMO, *La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fallimento* 2013, 1149 ss., il quale evidenzia, al pari del primo A., come su questi finanziamenti il tribunale eserciterebbe un controllo «poco più che formale». Questo A. osserva pure come «In tal senso potrebbe valorizzarsi anche la espressa estensione (disposta dalla L. n. 134/12) della esenzione da revocatoria, nel successivo fallimento, degli atti legalmente posti in essere nel corso della procedura concordataria (art. 67, comma 3, lett. e, l.fall.) e cioè, oltre che degli atti di ordinaria amministrazione, degli atti autorizzati ai sensi degli artt. 182 quinquies, commi 1-3, e 161, comma 7: se, infatti, i crediti derivanti da simili atti fossero senz'altro prededucibili nel fallimento conseguente al concordato (o all'accordo di ristrutturazione), non vi sarebbe stata ragione di prevederle espressamente la esenzione da revocatoria, giacché, mentre la non revocabilità non implica anche la prededucibilità, quest'ultima invece comporta sempre necessariamente la non revocabilità dell'atto che costituisce fonte del credito prededucibile».

neghi la prededucibilità in sede di verifica del passivo, considerando ex post insussistenti i requisiti alla cui stregua l'autorizzazione avrebbe potuto essere concessa o comunque quelli in presenza dei quali il beneficio della prededuzione potrebbe attualmente riconoscersi»<sup>17</sup>.

Sotto altro profilo, all'interno della procedura, la diversa collocazione cronologica di questi finanziamenti, successiva alla pubblicazione della domanda di concordato, li porrebbe, seguendo il ragionamento esposto in dottrina con riguardo ai finanziamenti di cui al primo comma, al di fuori del concorso con il conseguente diritto dei finanziatori ad essere integralmente rimborsati<sup>18</sup>. Si ricordano, tuttavia, le diverse soluzioni che subordinano la prededuzione di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. ad una «previsione di pagamento integrale e tempestivo nella proposta o nel piano»<sup>19</sup> o, più specificamente, ad una prededuzione volontaria<sup>20</sup>. Questione ora da riconsiderare in vista della possibilità che vengano presentati, approvati ed omologati piani concorrenti<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> F. LAMANNA, Audizione 8 luglio 2015, *cit.*, per il quale «sarebbe stato dunque preferibile, per convincere le banche a dismettere la precorsa ritrosia a concedere finanziamenti durante il preconcordato, che la norma prevedesse una attribuzione certa e definitiva della prededucibilità, con una formulazione (quanto più semplice ed elementare possibile) tale da escludere il rischio di “ripensamenti” successivi. Formulazione che, in ultima analisi, dovrebbe contenere l'esplicita e duplice puntualizzazione che la prededucibilità deriva direttamente dall'autorizzazione del Tribunale a contrarre i finanziamenti, una volta che questa sia concessa, e che tale beneficio al tempo stesso acquista carattere di definitività sì da non essere più revocabile o non riconoscibile ex post, neppure in caso di successivo fallimento».

<sup>18</sup> Così, con riferimento ai finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 182-quinquies l. fall., A. MAFFEI ALBERTI, *sub art. 182-quinquies l. fall.*, in A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, Cedam, Padova, 2013, 1289 ss. e 1291; A. NIGRO e D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali. Appendice di aggiornamento in relazione al d.l. n. 83/2012, conv. dalla l. n. 134/2012*, 2013, su [www.mulino.it](http://www.mulino.it), 17; A. BARTALENA, *Crediti accordati in funzione od in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-quater l. fall.)*, *cit.*, 2978 ss.

<sup>19</sup> F.S. FILOCAMO, *La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, *cit.*, 1149 ss., il quale, seppure dubitativamente, estende a questi finanziamenti la soluzione proposta per i finanziamenti in funzione dell'avvio della procedura, trattandosi di finanziamenti che, «sebbene successivi alla pubblicazione della domanda, si collocano, per titolo o causa, nel periodo intermedio compreso tra tale pubblicazione e la formulazione della proposta o, comunque, la apertura della procedura concordataria». Per questi finanziamenti l'A., perciò, auspica una «previsione di pagamento integrale e tempestivo nella proposta (o quanto meno nel piano), con contestuale svincolo dal rispetto dell'ordine legale delle prelazioni».

<sup>20</sup> P. VELLA, *Autorizzazioni, finanziamenti e prededuzioni nel nuovo concordato preventivo*, in *Fallimento* 2013, 657 ss. e 670-671, per la quale per tutti i finanziamenti di cui si discute (seppure con qualche dubbio per i finanziamenti in funzione, essendo stati questi erogati prima della pubblicazione della domanda, «se destinati solo a tamponare una situazione di contingente illiquidità»), dunque, anche per quelli ex art. 182-quinquies, primo comma, l. fall., opererebbe una postergazione concordataria (al più superabile con una prededuzione volontaria): «nell'ipotesi fisiologica di buon esito del piano, la prededuzione potrà scattare subito dopo l'ultimo pagamento esecutivo del programma concordatario» (v., al riguardo, le obiezioni mosse da P.F. CENSONI, *Concordato preventivo e nuova finanza*, *cit.*, 381, nt. 18).

<sup>21</sup> Del tutto inedita è, del resto, la questione degli effetti delle proposte concorrenti [ai sensi del comma 3-bis dell'art. 163 l. fall., introdotto dall'art. 3, primo comma, lett. c), d.l. 83/2015] sulla disciplina dei finanziamenti alle imprese in stato di crisi. In generale sulle proposte concorrenti v. R. AMATORE, *Offerte e proposte concorrenti nel concordato preventivo: le novità introdotte dalla “mini” riforma del diritto fallimentare*, 08.07.2015, su [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com); R. GUIDOTTI, *Misure urgenti in materia fallimentare (d.l. 27 giugno 2015, n. 83): le modifiche alla disciplina del fallimento e le disposizioni dettate in tema di proposte concorrenti*, Intervento svolto

7. Nel terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall. manca una espressa deroga alle disposizioni codicistiche in tema di finanziamento soci e infragruppo. Anche al riguardo, dunque, possono essere sollevati dubbi circa la portata derogatoria della disposizione in materia di diritto della crisi sulla disciplina societaria generale.

La sensazione di chi scrive è che, in presenza delle disfunzioni di impresa di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c., il socio o la società del gruppo erogatrice del finanziamento non possano sottrarsi all'applicazione della più rigorosa disciplina del diritto societario generale, stante la mancanza di una espressa deroga a questa più stringente normativa. Deroga che, per quanto osservato in altra sede<sup>22</sup>, parrebbe potersi ricondurre ad una valutazione dei creditori. Non parrebbe, infatti, funzionale a questo obiettivo la "consultazione informale" dei "principali" creditori di cui al terzo comma dell'art. 182-quinquies l. fall.

---

il 17 luglio 2015 a Modena, presso la Camera di Commercio, al convegno dedicato a *Le misure urgenti in materia fallimentare introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83*.

<sup>22</sup> A. DENTAMARO, *Il trattamento concorsuale dei finanziatori di società di capitali*, in corso di pubblicazione.